

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

10.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MARZO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DI GIESI

INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Norme sulla direzione amministrativa delle università (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (894) . . . . .	55
PRESIDENTE . . . . .	55, 56
MEZZOGIORNO, <i>Relatore</i> . . . . .	55, 56
SPITELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i> . . . . .	57
TESSARI ALESSANDRO . . . . .	56, 57
<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>	
Funzionamento del Centro liceo interdisciplinare di scienze matematiche e loro applicazioni (1005) . . . . .	57
PRESIDENTE . . . . .	57

**La seduta comincia alle 10,10.**

BARTOCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Norme sulla direzione amministrativa delle università (894).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla direzione amministrativa delle università ».

Comunico che ci è giunto il parere contrario della I Commissione.

L'onorevole Mezzogiorno ha facoltà di svolgere la relazione.

MEZZOGIORNO, *Relatore*. Il disegno di legge n. 894, contenente norme sulla direzione amministrativa delle università e approvato dal Senato, si muove nell'ottica di garantire una migliore funzionalità del personale dirigente nelle amministrazioni universitarie. Esso, in effetti, tende a risolvere le notevoli difficoltà che si sono create nelle università a seguito dell'applicazione del quadro G della tabella IX annesso al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato.

La citata tabella mantiene distinti due livelli di funzione, cioè dirigente ammini-

strativo di università di I classe e dirigente amministrativo di università di seconda classe, in corrispondenza delle qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente.

Le difficoltà si sono accresciute soprattutto in riferimento al primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge del 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'università, in cui è previsto per gli anni 1974-75-76 un aumento annuo del 20 per cento della dotazione organica della carriera amministrativa delle segreterie universitarie, per cui proprio alla fine del 1976 ci si è trovati di fronte ad un aumento di organico e quindi con una maggiore disponibilità di dirigenti superiori.

Permanendo, infatti, l'attuale distinzione di dirigente amministrativo di prima classe e di dirigente amministrativo di seconda classe, le università sono classificate di prima e di seconda classe di pari passo agli incrementi di organico.

Tale distinzione è contraria sia ai principi costituzionali, sia a quelli del vigente ordinamento universitario. È ovvio infatti che tutte le università si trovano allo stesso livello sul piano culturale, didattico e scientifico, essendo diversificate tra di loro solo ed unicamente sul piano quantitativo.

Tale principio risulta confermato nell'originario articolo 1 del vigente testo unico il quale, solo ai fini delle spese di mantenimento che potevano essere del tutto o in parte a carico dello Stato, inseriva le università nella tabella A o nella tabella B: distinzione questa successivamente abolita con il decreto-legge n. 1071.

Ad evitare quindi una riclassificazione dell'università in prima e seconda classe, nell'articolo 1 del presente disegno di legge si prevede di modificare il quadro G della tabella IX nel senso che, in corrispondenza delle qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente, sia prevista la funzione unica di dirigente amministrativo di università.

Con l'articolo 2 il disegno di legge consente, con enorme vantaggio per l'amministrazione universitaria, di nominare a capo degli uffici amministrativi dell'università un dirigente superiore o primo dirigente, indifferentemente.

Il provvedimento infine autorizza, con l'articolo 3, l'assegnazione di cinque funzionari delle predette qualifiche al Ministero della pubblica istruzione, con funzioni ispettive nelle università, e ciò per facilitare

il compito di istituto previsti dalla delicata funzione che espleta l'amministrazione centrale.

Mi sembra di poter affermare che il provvedimento in esame si muova nell'ottica più volte auspicata — sia in sede politica, sia in sede sindacale — di consentire l'affermarsi di quei provvedimenti tendenti a garantire elasticità e funzionalità nei pubblici servizi.

Nel sollecitare quindi la rapida approvazione del provvedimento, anche perché analoga iniziativa era già stata intrapresa nella VI legislatura, e poi caduta per il sopravvenuto scioglimento delle Camere, ritengo di proporre però un nuovo testo composto di due articoli sostitutivi dei tre approvati dal Senato, nuovo testo che trovo più rispondente a quello che era l'orientamento del disegno di legge originario.

I due articoli sostitutivi sono i seguenti:

#### ART. 1.

A modifica del quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, a capo degli uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore possono essere preposti indifferentemente dirigenti amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente.

Nelle Università con popolazione studentesca superiore alle 35.000 unità possono essere assegnati, in aggiunta ai titolari della direzione amministrativa, primi dirigenti con funzioni vicarie.

#### ART. 2.

Al Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio d'amministrazione, possono essere assegnati, con funzioni ispettive nell'ambito dei servizi amministrativi delle Università, non più di cinque funzionari del ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore con qualifica di dirigente superiore o primo dirigente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TESSARI. Mi rendo perfettamente conto delle considerazioni fatte dall'onorevole Mezzogiorno; però, a seguito delle vicende

che hanno accompagnato il provvedimento nelle settimane scorse, ritengo opportuno rinviare questo nuovo testo alla Commissione affari costituzionali affinché essa esprima il parere che ci consenta di entrare nel merito. Senza voler pregiudicare il giudizio della nostra Commissione ritengo sia utile il rinvio alla Commissione affari costituzionali per il nuovo parere.

SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e l'ambiente*. Il Governo è favorevole al nuovo testo.

PRESIDENTE. Poiché sembra che la Commissione sia d'accordo in linea di principio sulle proposte di modifica del relatore, possiamo sospendere la discussione del provvedimento inviando la nuova formulazione alla I Commissione affari costituzionali affinché esprima il suo parere.

Se non vi sono obiezioni può così rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Funzionamento del Centro linceo interdisciplinare di scienze matematiche e loro applicazioni (1005).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Funzionamento del Centro linceo interdisciplinare di scienze matematiche e loro applicazioni ».

Poiché non ci è pervenuto il parere della I Commissione affari costituzionali, la discussione del disegno di legge sarà rinviata ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,25.**

---

IL CONSIGLIERE VICARIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO